



mipaaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo



Documento	Disposizioni Parte B - SPECIFICHE	ura
Versione	5	REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 29 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- **Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale -**

(Art. 44, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014)

INDICE

1. Misura.....	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	6
2. Categorie di spesa ammissibili.....	7
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura.....	10
6. Localizzazione.....	11
7. Criteri di selezione.....	11
8. Intensità dell'aiuto.....	12

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	REG. (UE) n.508/2014, art. 44, par. 1, lett. a)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 29 Reg. (UE) 508/2014) - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 44, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche delle acque interne
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; coniugi di pescatori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> .

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività delle acque interne, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la

partecipazione delle donne ai processi decisionali. La Misura, pertanto, contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di conservazione delle risorse biologiche delle acque interne, dando priorità ai progetti di formazione in grado di garantire un elevato riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di imbarcazioni da pesca con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale. A questo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle operazioni che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante.

Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e stimolare la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di una nave che opera esclusivamente nelle acque interne
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Par. 2 dell'art. 29: Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente

OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: La formazione si svolge a bordo di un'imbarcazione da pesca che opera nelle acque interne
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: Il tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro interessato
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: L'operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- b) collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso anche per la formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni. Inoltre, il sostegno può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione nazionale) all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, la formazione di cui alla precedente lettera a):

- può essere erogata esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può avere una durata massima di due anni;
- formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, tirocinio biennale, collegamenti in rete, dialogo sociale);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Nel caso in cui il sostegno della Misura sia erogato per la formazione di un tirocinante o, in alternativa, del coniuge del pescatore professionale, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione del collaboratore.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “*Acquisto di materiale usato*”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;

- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:

- nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore professionista, questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del pescatore, in alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedisi allegato);
- nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, quest'ultimo deve produrre apposita documentazione prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di disoccupazione;

In ogni caso devono essere prodotti:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore autonomo, o nel caso in cui lo stesso pescatore sia coinvolto nell'operazione poiché coniuge del beneficiario, questo deve produrre copia della licenza di pesca professionale per le acque interne, che farà parte della documentazione a corredo della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione del par. 3 dell'art. 29	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				

O1	Maggiore età del richiedente di cui all'art. 29, par. 3 (pescatore proprietario)	C=0 Età=50 C=1 Età max		
O2	Minore reddito del coniuge di cui all'art. 29, par. 2	C=0 val. max C=1 val. = 0		
O3	L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI		
O4	L'operazione prevede collegamenti in rete e scambi di buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1 lett. b) dell'art.29	C=0 NO C=1 SI		
O5	L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) dell'art. 29	C=0 NO C=1 SI		
O6	Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 NO C=1 SI		
O7	Minore età del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 Età=30 C=1 Età min		
O8	Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3	C=0 val. = 0 giorni C=1 val. max		
O9	L'operazione prevede iniziative che prevedono l'inserimento lavorativo del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3 al termine del periodo formativo)	C=0 NO C=1 SI		
O10	L'operazione prevede iniziative volte ad una formazione professionale del tirocinante (applicabile ad interventi di cui all'art. 29, par. 3) connessa al miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli ecosistemi delle acque interne	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

8. Intensità dell'aiuto

Il sostegno per la *formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria*, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi.

Tale sostegno è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera un importo massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Per le operazioni in seno alla Misura, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ¹ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

¹ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.